



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/07/2021

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2021 - Agevolazioni straordinarie - Determinazione rate e scadenze di pagamento

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 17:22, presso il Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LANCIA GIULIO	SI
ROSSI CARLO	SI
DI ROCCO SANDRO	SI
CICCHINELLI SILVANO	SI
RICCI ANTONELLO	SI
COLONE MICHAEL	--
RUGGHIA VALENTINA	--
TUZI ARMANDO DONATO	SI
MILANESE SIMONE	SI
LANCIA GIANPAOLO	SI
DI CURZIO DINO	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente ING. LANCIA GIULIO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
BLASETTI MARCELLO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Part. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Part. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651* Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).¹¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, componente della IUC, approvato dal Consiglio Comunale nella medesima seduta in cui si adotta il presente atto, il quale, all'articolo **13**, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'ARERA:

-n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, a decorrere dall'esercizio 2020;

-n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, recante "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

-n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020 contenente misure per la copertura dei costi efficienti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per il periodo 2020/2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

-n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 ad oggetto l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Richiamata la precedente proposta di deliberazione al Consiglio comunale (n. **13/29.06.2021**) con la quale si dispone per l'approvazione del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dalla **Mercurio Service Srl** e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;

Considerato che, in ragione delle problematiche conseguenti alla grave situazione epidemiologica da COVID – 19, determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, volte a prevedere agevolazioni tariffarie sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, quali:

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che, all'articolo 1, commi 822 e 823, ha disposto l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito TARI connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19, prevedendo altresì che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69/2021 che, all'articolo 30 comma 5 ha disposto, per il solo anno 2021, il differimento del termine per approvare il PEF rifiuti, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021;

- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. *Sostegni bis*), che con l'articolo 6 (Agevolazioni TARI) ha disposto l'erogazione di ulteriori e distinti fondi finalizzati allo specifico finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche (UND) TARI per il 2021, prevedendo, altresì, la possibilità di concedere dette riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, inoltre, al comma 4 del richiamato articolo è prevista la possibilità di determinare, rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ove possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra richiamato che, all'articolo 53 permette, oltre agli interventi analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 (“Agevolazioni TARI per utenze non domestiche 2021...”) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020;
- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;
- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 del D.L. n. 73/2021 (*Sostegni bis*);

Ricordato che, l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 concede ai Comuni la facoltà di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Ritenuto opportuno, nell’ambito del quadro normativo sopra delineato e nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di determinazione delle assegnazioni 2021 per *agevolazioni TARI UD e UND*, di stabilire, per il corrente anno 2021, le seguenti misure di straordinarie agevolazioni TARI:

1. del **5,5 %** per tutte le utenze domestiche (**UD**), su quota fissa e variabile, escluse le pertinenze, con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020, quantificata in via presuntiva in euro **18.105.00**;

2. del **70%**, sulla quota fissa e variabile, per tutte le utenze non domestiche (UND) interessate dalle **chiusure obbligatorie** ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 73/2021, (cd. *Sostegni bis*), quantificata in via presuntiva in euro **5.900,00**;

3. del **30%** sulla quota fissa e variabile, per tutte le utenze non domestiche (UND) interessate da **restrizioni nell'esercizio** delle rispettive attività – ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 73/2021, (cd. *Sostegni bis*), quantificata in via presuntiva in euro **1.100,00**;

4. per le utenze domestiche (**UD**), su quota fissa e variabile, delle "famiglie che versano in stato di bisogno" con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 del dl 73/2021, entro l'ammontare massimo di euro **15.000,00** e da individuarsi a mezzo di appositi provvedimenti regolatori;

Precisato inoltre che:

- le agevolazioni di cui ai punti precedenti **1., 2. e 3.** saranno coperte a carico e entro i limiti della somma disponibile riconosciuta dallo Stato nell’ambito del Fondo per l’esercizio delle funzioni Fondamentali - quota Perdita di gettito TARI massima consentita 2020 e 2021, e delle ulteriori agevolazioni sopra indicate, pertanto nel caso di incapienza le sopradette percentuali saranno rideterminate in proporzione alla somma disponibile;

Dato atto che in applicazione tanto delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”, quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”, l’importo del

fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di San Vincenzo Valle Roveto è complessivamente pari ad **€ 291.641,18**;

Visto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, quantificate in Euro **40.105,00**, sarà garantita mediante successiva variazione di Bilancio dell'esercizio 2021;

Visto pertanto il Piano Economico Finanziario 2021, allegato alla precedente deliberazione di C.C., n. **13/2021**, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di **€ 349.926,95**, al netto delle Entrate di cui all'articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 (Contributo MIUR euro 757,45) così ripartiti:

COSTI FISSI € 100.350,12

COSTI VARIABILI € 249.576,84

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita considerando l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, **vista** l'articolazione tariffaria, applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui alla Tabella A) relative alle utenze **domestiche** e alle **utenze non domestiche**;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 ai sensi del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

- il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021), che ha prorogato al 31.07.2021 la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 Astenuti (Simone Milanese, Gianpaolo Lancia);

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. Di stabilire di stabilire che il pagamento della Tari 2021 potrà avvenire in 3 Rate scadenti il:
 - **15/10/2021;**
 - **15/11/2021;**
 - **15/12/2021;**
3. Di approvare, per il corrente anno 2021, le tariffe della TARI 2021, relative alle utenze **domestiche** e alle **utenze non domestiche** - Tabella A), che si allegano al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di concedere agevolazioni TARI per l'anno 2021, così articolate:
 1. del **5,5 %** per tutte le utenze domestiche (**UD**), su quota fissa e variabile, escluse le pertinenze, con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020, quantificata in via presuntiva in euro **18.105.00;**
 2. del **70%**, sulla quota fissa e variabile, per tutte le utenze non domestiche (**UND**) interessate dalle **chiusure obbligatorie** ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 73/2021, (cd. Sostegni bis), quantificata in via presuntiva in euro **5.900,00;**
 3. del **30%** sulla quota fissa e variabile, per tutte le utenze non domestiche (**UND**) interessate da **restrizioni nell'esercizio** delle rispettive attività – ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 73/2021, (cd. Sostegni bis), quantificata in via presuntiva in euro **1.100,00;**
 4. per le utenze domestiche (**UD**), su quota fissa e variabile, delle "famiglie che versano in stato di bisogno" con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 53 del dl 73/2021, entro l'ammontare massimo di euro **15.000,00** e da individuarsi a mezzo di appositi provvedimenti regolatori;

5. Precisare che:

- le agevolazioni di cui ai punti precedenti **1., 2. e 3.** saranno coperte a carico e entro i limiti della somma disponibile riconosciuta dallo Stato nell'ambito del Fondo per l'esercizio delle funzioni Fondamentali - quota Perdita di gettito TARI massima consentita 2020 e 2021, e delle ulteriori agevolazioni sopra indicate, pertanto nel caso di incapienza le sopraddette percentuali saranno rideterminate in proporzione alla somma disponibile;

6. Di quantificare in **€ 349.926,95**, al netto delle Entrate di cui all'articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 (Contributo MIUR euro 757,45 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2021;

7. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

8. Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza del provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per il corrente anno,

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 Astenuti (Simone Milanese, Gianpaolo Lancia);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

OGGETTO:	Approvazione tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2021 - Agevolazioni straordinarie - Determinazione rate e scadenze di pagamento
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 23/07/2021

Il Responsabile del Servizio

F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 23/07/2021

Il Responsabile del Servizio

F.TO DI CESARE CARLA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente
F.TO ING. LANCIA GIULIO

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 329

Il **30/07/2021** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **18** del **27/07/2021** con oggetto:

Approvazione tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2021 - Agevolazioni straordinarie - Determinazione rate e scadenze di pagamento

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 30/07/2021

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO BISEGNA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **27/07/2021** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li 27/07/2021

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

Tabella A)

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

PARTE FISSA E VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
	tariffa al €/mq.	Importo fisso
a) una persona	0,511	€ 77,78
b) due persone	0,600	€ 136,89
c) tre persone	0,682	€ 167,23
d) quattro persone	0,736	€ 208,45
e) cinque persone	0,757	€ 252,78
f) sei o più persone	0,750	€ 264,45

PARTE FISSA E VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			
		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al €/mq.	Importo fisso.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3212	1,6457
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,2717	1,3853
3	Stabilimenti balneari	0,4076	2,0978
4	Esposizioni, autosaloni	0,21	1,0742
5	Alberghi con ristorante	0,6238	3,2226
6	Alberghi senza ristorante	0,525	2,7162
7	Case di cura e riposo	0,5497	2,8211
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,5558	3,3492
9	Banche ed istituti di credito	0,2717	1,4106
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,5805	3,0743
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,63	3,5083
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,4817	3,1105
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,562	2,8862
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,2532	3,3275
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4138	3,1647
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4215	2,492
17	Bar, caffè, pasticceria	2,7051	3,7145
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,352	3,6168
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,3217	1,812
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,21	3,6096
21	Discoteche, night-club	0,63	3,3673